

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTECCHI, AMICI, FASSINO, POLLASTRINI, VIOLANTE, TURCO, ABBONDANZIERI, ANGIONI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BUFFO, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, CHITI, COLUCCINI, CORDONI, ALBERTA DE SIMONE, FOLENA, FRANCI, GAMBINI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, KESSLER, LABATE, LUCIDI, LULLI, MANZINI, PAOLA MARIANI, MARIOTTI, MOTTA, OTTONE, QUARTIANI, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUZZANTE, SERENI, TRUPIA, ZANOTTI, ZUNINO

Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la promozione delle pari opportunità nell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Presentata il 16 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sta per entrare in vigore la legge di revisione costituzionale dell'articolo 51 della Costituzione che rinvia ad appositi provvedimenti la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nel delicato ambito della rappresentanza politica.

Analoga previsione è stata apportata agli statuti speciali con la legge costituzionale n. 2 del 2001.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2003 si è già pronunciata a favore della legittimità della legge elettorale valdostana impugnata dal Governo nella parte in cui quest'ultima imponeva che almeno un candidato fosse di sesso diverso da quello prevalente nelle liste.

A questo punto si pone il problema di come intervenire sulla legge elettorale europea per perseguire il fine affermato solennemente con la revisione dell'articolo 51 della Costituzione. Trattandosi di una legge basata su un sistema proporzionale e, soprattutto, sul voto di preferenza, la previsione di una parità quantitativa e di un'alternanza dei generi nella presentazione dei candidati risulta non limitativa delle scelte dell'elettore. Un intervento minimo che non dovrebbe pertanto prestarsi ad obiezioni, almeno da parte di coloro che hanno condiviso la recente revisione dell'articolo 51 e che intendano logicamente essere conseguenti alla medesima.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di ricusazione, le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

